

STATUTO

Associazione "Attivamente Coinvolte APS"

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita tra le presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, un'Associazione avente la seguente denominazione: **"Attivamente Coinvolte"** da ora in avanti denominata *"Associazione"*, fino a quando questa sarà in vigore. A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'associazione integrerà la propria denominazione con l'acronimo "APS" da utilizzare nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e in ogni altra comunicazione rivolta al pubblico.

L'Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, ha sede legale con sede legale nel Comune di Pizzo e con durata illimitata.

L'Associazione potrà svolgere la propria attività anche presso sedi secondarie previa delibera dell'organo di amministrazione.

ART. 2

(Principi, Scopo e finalità)

L'associazione e tutti gli Enti del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 117/2017, indicati all'art. 7 che gestiscono Centri antiviolenza, Centri di accoglienza, Case rifugio e Case delle donne, si basano sui principi costituzionali di democrazia, uguaglianza, partecipazione sociale e sull'attività di volontariato, condividono i principi e gli obiettivi già evidenziati nella Carta della Rete Nazionale dei Centri antiviolenza delle Case delle donne e operano all'interno dell'ottica della differenza di genere e/o del pensiero e della pratica della differenza sessuale; in specifico ritengono la violenza maschile alle donne una violenza che ha radici nella disparità di potere tra i sessi, in conformità alla *Convenzione di Istanbul* ora L. 77/2013.

L'Associazione concorda:

- di perseguire l'eliminazione della violenza ed abusi contro le donne e bambine/i vittime, in quanto violazione dei diritti umani (Piattaforma d'azione della IV Conferenza Mondiale ONU sulle donne, Pechino 1995 e Convenzione di Istanbul 2011) ed impedimento alla cittadinanza delle donne (ostacolo allo sviluppo delle donne, dei bambini e delle bambine, del loro benessere psicofisico, e alla partecipazione alla vita della comunità);
- di adottare una metodologia comune: la "metodologia dell'accoglienza", fondata sulla relazione tra donne e sul rimando positivo del proprio sesso/genere. Sulla base di tale relazione, ogni donna accolta ha l'opportunità di intraprendere un percorso di autonomia, consapevolezza, empowerment;
- di operare con un approccio globale, che tenga presente e valuti tutti gli ambiti di impatto della violenza nella vita della donna e dei bambini/e (personale – sociale – relazionale – lavorativo – e della salute psicofisica), di tener conto delle direttive e delle raccomandazioni di organismi internazionali, quali le Nazioni Unite e l'OMS e dei protocolli di intervento con le vittime di traumi interpersonali;
- di operare sulla necessità che nei Centri e nelle Case lavorano solo operatrici che abbiano avuto una formazione specifica sulle dinamiche della violenza e sugli effetti che produce, e che sia garantita la supervisione e la formazione continua;
- di svolgere un ruolo politico di sensibilizzazione e di promozione di politiche nazionali, internazionali e locali, interventi legislativi specifici, servizi adeguati alle necessità delle donne che subiscono violenza e alla diffusione della cultura di genere.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore delle proprie associate, dei loro familiari o di terze persone di una o più attività di interesse generale, ai sensi dell'art.5 del decreto legislativo 117/2017, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite delle proprie volontarie ed in alcuni casi anche delle lavoratrici, di seguito riportate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro delle lavoratrici e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione si propone lo scopo di promuovere iniziative finalizzate allo sviluppo, al mantenimento e alla valorizzazione della soggettività delle donne nonché ad un loro migliore riconoscimento ed integrazione socio-economica, lavorativa e culturale nella società perseguendo, quale scopo esclusivo, la lotta alla violenza di genere, ed in particolare, a quella subita dalle donne e dai minori, nativi/e o migranti, all'interno e fuori dalla famiglia, nelle diverse forme (violenza fisica, psicologica, economica, sessuale, spirituale, persecutoria assillante e violenza assistita ecc.).

In particolare:

- realizza in Italia e in campo internazionale progetti nei settori dell'informazione, sensibilizzazione, dello sviluppo, dello scambio, della formazione, della cooperazione allo sviluppo per l'eliminazione della violenza contro le donne, in quanto violazione dei diritti umani;
- realizza progetti di ricerca, di studio e iniziative volte alla conoscenza del fenomeno della violenza, in un'ottica di riflessione sulle esperienze e di formazione continua e diffusa per i Centri e per il territorio;
- promuove e sostiene Centri antiviolenza, Case Rifugio e Case delle donne di nuova costruzione;
- svolge un ruolo propositivo per l'elaborazione e/o modifiche della normativa relativa ai diritti delle donne;
- promuove la costruzione di un'identità comune che sviluppi progettualità e visibilità dei Centri antiviolenza, delle Case Rifugio e delle Case delle donne;
- promuove la costituzione di reti regionali, nazionali, europee ed internazionali della società civile;
- promuove azioni per un cambiamento culturale e di trasformazione sociale. In particolare programmi rivolti a uomini nell'ottica del contrasto, intervento e prevenzione sui temi della

- violenza contro le donne e minori al fine di divulgare e sensibilizzare una cultura nonviolenta nelle relazioni, come stabilito dalla Convenzione di Istanbul, articolo 16, punti 1, 2 e 3;
- promuove le *Best Practices* con l'intento di migliorare la sicurezza delle donne vittime di violenza;
 - sviluppa un centro di ricerca e raccolta dei dati e delle informazioni attinenti ai temi e finalità dell'associazione;
 - promuove la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio di saperi, di elaborazioni ed esperienze professionali acquisite dai Centri;
 - promuove l'interlocuzione con le istituzioni locali, nazionali e internazionali che intendono affrontare e contrastare la violenza alle donne e ai loro figli;
 - individua, valorizza e diffonde esempi di buone pratiche di contrasto alla violenza.

ART. 3 (Attività)

Per realizzare lo scopo prefisso, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- lottare e rimuovere la violenza di genere, ed in particolare, quella subita da donne e minori, all'interno e fuori della famiglia, nelle diverse forme della violenza fisica, psicologica, sessuale, economica, persecutoria assillante e della violenza assistita ecc.;
- offrire ascolto, sostegno, accoglienza ed assistenza legale e psicologica, orientamento al lavoro e all'autonomia abitativa a donne vittime di violenza o che si trovano in situazioni di disagio e violenza;
- organizzare iniziative di formazione, culturali e sociali volte a sensibilizzare la cittadinanza sul fenomeno della violenza contro le donne, all'interno e fuori delle mura domestiche, e sulle problematiche attinenti all'universo femminile;
- organizzare convegni, seminari di studio e dibattiti ed ogni genere d'attività tese ad approfondire la tematica della violenza di genere e la condizione della donna sul territorio;
- sviluppare progetti di prevenzione e sensibilizzazione rispetto alla violenza di genere;
- promuovere e gestire attività di sensibilizzazione, formazione, aggiornamento, anche innovative e sperimentali, integrative e di supporto, con le forze dell'ordine, le e agli operatrici/ori socio-sanitari, gli e le insegnanti, le socie, le tirocinanti, e qualsiasi altro gruppo, associazione, istituzione, pubblica e privata, interessati a lavorare sulle tematiche relative alla violenza e all'autonomia delle donne;
- promuovere attività di prevenzione all'interno delle scuole di ogni ordine e grado, per affrontare i problemi legati al tema delle violenze e del bullismo, del cyber bullismo e dell'educazione emotiva;
- contrastare altre forme di violenza agita tramite l'uso di piattaforme digitali, come il grooming, il cyber bullismo, porn revenge, ecc;
- organizzare percorsi di sostegno specifici e individuali per donne sopravvissute alla violenza, con attenzione alle doppie discriminazioni e all'intersezionalità, nonché progetti specifici sulle discriminazioni multiple, gruppi di auto-mutuo aiuto e progetti specifici sulla violenza assistita;
- realizzare interventi formativi – corsali e individualizzati – di alta formazione post-laurea, di adeguamento e aggiornamento delle competenze professionali, di formazione professionale, di qualificazione, di specializzazione e di riqualificazione legati agli scopi dell'Associazione e ai temi della violenza sulle donne;
- organizzare una biblioteca specializzata sul tema "I percorsi dell'identità femminile" dove sia possibile consultare testi, riviste, giornali ed altro materiale documentario raccolto, strumento di informazione ed orientamento;
- promuovere e organizzare iniziative/gruppi che favoriscano l'aggregazione delle donne con la creazione di occasioni d'incontro e di scambio di esperienze. In particolare, corsi di varie attività (alfabetizzazione per donne immigrate, pittura, poesia, teatro, cucito, letteratura, informatica, politica, lingue, yoga, ecc ...) con lo scopo di favorire l'espressione e la creatività femminile, oltre che aggregare, stimolare e dare modo alle donne di parlare, conoscersi e ricostruire anche un percorso di vita fuori dalla violenza e dalla sottomissione;

- promuovere una società inclusiva, favorire le relazioni fra donne anche di diversa nazionalità per sviluppare confronto, sorellanza, conoscenza, empowerment delle donne, diritti e pari opportunità fra uomini e donne, pace e non-violenza;
- contribuire, attraverso l'interazione con le istituzioni pubbliche e private, a tutelare i diritti delle donne e la cultura della differenza di genere;
- promuovere indagini conoscitive e ricerche sulla condizione sociale, economica e lavorativa delle donne al fine di individuare nuovi bisogni e possibili aree di intervento rispetto al tema della violenza di genere;
- assicurare alle donne maltrattate e vittime di tratta, che ne facciano richiesta, il necessario sostegno di consulenza legale nella prospettiva di una tutela dei propri diritti;
- valorizzare una genitorialità responsabile e attiva finalizzata all'interruzione del ciclo della violenza;
- porsi come interlocutrice con le Istituzioni (Amministrazioni comunali e provinciali; Servizio associato centro pari opportunità, Azienda sanitaria locale, Società della salute, Forze dell'ordine ecc.) per affrontare le problematiche inerenti al tema della violenza di genere in un'ottica di collaborazione e di consolidamento ed implementazione del lavoro di Rete;
- promuovere e rafforzare rapporti di collaborazione con Associazioni di donne ed Istituzioni, a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale al fine di attuare progetti in rete.

Per lo svolgimento delle attività sopraindicate, l'Associazione potrà avvalersi della collaborazione di socie, consulenti e altri soggetti che abbiano un'adeguata formazione sui temi indicati.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione delle associate, secondo quanto chiarito nell'art. 4 della Convenzione di Istanbul e della L. 77/2013, e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terze persone di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con le e i sostenitrici/ori e con il pubblico.

ART. 4 (Centro antiviolenza)

L'Associazione gestisce il Centro antiviolenza in osservanza di tutte le regole e le leggi che ne regolano il funzionamento.

Per lo svolgimento delle attività del Centro antiviolenza l'Associazione si avvale della collaborazione di consulenti e di socie operatrici che abbiano un'adeguata formazione sui temi indicati, secondo quanto stabilito dal Regolamento e richiesto dai Coordinamenti cui ha aderito e dalle Istituzioni con cui ha rapporto.

Nel Centro antiviolenza l'attività di ascolto, accoglienza e accompagnamento potrà essere svolta solo dalle socie operatrici che abbiano frequentato percorsi formativi adeguati secondo il principio della formazione continua e permanente. Tali socie, nell'ambito del lavoro duale e di gruppo, avranno autonomia nella scelta dei metodi, dei tempi e dell'organizzazione della loro attività. Di tali decisioni informeranno annualmente l'assemblea delle socie.

L'Associazione sceglie come modalità di lavoro quella di gruppo in una logica di arricchimento reciproco. L'Associazione adotta la metodologia dell'accoglienza fondata sulla pratica della relazione tra donne e sul rimando positivo del proprio sesso/genere sulla base della quale ogni donna accolta ha l'opportunità di intraprendere un percorso di autonomia, consapevolezza ed empowerment.

L'Associazione che gestisce il centro antiviolenza ha facoltà di promuovere la costituzione di parte civile nei processi di ogni ordine e grado dove le donne e la loro prole risultano vittime di violenza, in applicazione anche di quanto scritto nella Convenzione di Istanbul e nella L. 77/2013

L'Associazione potrà aderire ad organismi nazionali ed internazionali che permettano il conseguimento delle finalità e scopi di cui all'articolo 2 del presente Statuto.

Art. 5

(Norme sull'ordinamento interno)

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutte le associate; le cariche associative sono elettive e tutte le associate possono esservi nominate.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra le associate riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ART.6

(Ammissione e numero delle socie)

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutte/i le/gli associate/i.

Sono ammesse a far parte dell'Associazione le persone fisiche, le Associazioni di promozione sociale e anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50%(cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale, le quali, aderendo alle finalità istituzionali dell'Associazione, intendano collaborare al loro raggiungimento.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Il numero delle socie è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Possono aderire all'Associazione tutte coloro che si riconoscono nello Statuto e nella Carta dei Servizi e che intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati e che condividono le finalità dell'Associazione e che partecipano alle attività della stessa con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Le socie possono essere associate e volontarie nel senso chiarito nel Regolamento dell'Associazione cui si rinvia.

Chi intende essere ammessa come socia dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti, la Carta Etica e la Carta dei Servizi e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte secondo quanto chiarito nell'art. 4 della Convenzione di Istanbul e della L. 77/2013.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessata e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro delle associate o nel registro delle volontarie.

L'Organo di amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla alle interessate.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione di una sua successiva convocazione.

Lo status di associata ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

SP

ART. 7 **(Diritti e obblighi delle associate)**

Le associate hanno il diritto di:

- partecipare in assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo: eleggere gli organi associativi e di essere elette negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informate sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione e all'approvazione del programma dell'attività;
- essere rimborsate dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci.

Le associate hanno l'obbligo di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra le socie e tra queste ultime e gli organi sociali;
- rispettare il presente Statuto, la Carta Etica, la Carta dei Servizi e gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- svolgere la propria attività in modo personale;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 8 **(Perdita della qualifica di associata)**

La qualifica di associata si perde per decadenza, morte, recesso o esclusione.

L'associata, non in regola con il pagamento della quota sociale entro i termini stabiliti dall'Assemblea, decade automaticamente. L'Organo di amministrazione dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare in modo adeguato all'associata e provvederà ad aggiornare il libro delle associate.

L'associata che contravviene gravemente o con persistenti violazioni agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, e nei seguenti altri casi:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- violi la riservatezza dei dati e delle situazioni trattate;
- senza autorizzazione dell'Organo d'Amministrazione o dell'Assemblea, partecipi, in proprio e/o a nome dell'Associazione, a dibattiti, trasmissioni televisive, convegni, ecc.;

può essere esclusa dall'Associazione, mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo che l'Assemblea abbia ascoltato le giustificazioni dell'interessata. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata in modo adeguato all'associata che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associata può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare in modo adeguato all'associata.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Le associate che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto alla restituzione delle quote associative versate né alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 9 **(Volontarie)**

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle proprie socie ai sensi dell'art. 35 e 17 del D.Lgs. 117/2017.

Le volontarie sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività delle volontarie non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Alle volontarie possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dalla volontaria possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo previsto dalla legge (attualmente di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili), previa delibera dell'organo di amministrazione che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Non si considera volontaria l'associata che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Le socie volontarie sono iscritte in un apposito registro.

La qualità di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Le volontarie che prestano attività di volontariato sono assicurate per malattie, infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 10 **(Lavoratrici)**

In base all'art. 36 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione può assumere lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, di altra natura anche delle proprie associate, o di avvalersi di figure professionali, comunque specializzate in determinati settori, al fine di poter esercitare l'attività di interesse generale e quelle ad essa correlate, necessaria al raggiungimento dell'obiettivo solidaristico e al perseguimento delle finalità, ed esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento per cui è stata costituita.

In ogni caso, il numero delle lavoratrici impiegate nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle volontarie o al cinque per cento del numero delle associate.

Inoltre, l'associazione può erogare compensi al presidente, ai membri dell'Organo di amministrazione, alle associate o a terzi, anche ricorrendo a prestazioni di collaborazione occasionale o coordinata e continuativa, a patto che:

- l'attività da essi svolta sia **funzionale** alla realizzazione dell'obiettivo principale dell'associazione stessa e quindi allo svolgimento dell'attività istituzionale.
- La figura della volontaria non è mai compatibile con quella del lavoratore.

ART. 11 **(Socie Sostenitrici)**

Sono socie sostenitrici coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione mediante conferimento in denaro (con versamento di una quota associativa libera, stabilita di anno in anno dall'Organo di Amministrazione) o in altra forma, o dietro eventuale versamento di contributo ai singoli corsi, eventi o manifestazioni, e partecipano solo occasionalmente, alle iniziative ed ai servizi offerti dall'Associazione. Tale categoria di socie, dato il carattere puramente occasionale del rapporto, non ha diritto ad alcun potere di elettorato sia passivo che attivo, negli organi associativi, né tantomeno di esser convocati nelle assemblee sociali.

Esse saranno informate di tutte le attività organizzative dell'Associazione e potranno partecipare ad alcune di esse.

ART. 12 **(Socie onorarie)**

Sono Socie/i Onorarie persone nominate tali dall'Assemblea per meriti e per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitate a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

ART. 13



(Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- la Presidente;
- la Vice Presidente;
- la Segretaria.

Le cariche associative sono gratuite.

ART. 14 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutte coloro che sono iscritte, da almeno 3 mesi, nel libro delle socie.

Ciascuna associata ha un voto.

Ciascuna associata può farsi rappresentare in Assemblea da un'altra associata, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascuna associata può rappresentare sino ad un massimo di 2 associate.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (lettera, e-mail, ecc.), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo (di residenza, domicilio o di posta elettronica) risultante dal libro delle associate.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, espressamente prevista dall'art. 24, c. 4, del Codice del Terzo Settore, sempre che tutte le partecipanti siano identificate e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova la Presidente, e dove pure deve trovarsi la segretaria della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dalla Presidente o da colei che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea si riunisce, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo delle associate.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca delle componenti degli organi associativi e, se previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità delle componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione delle associate;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è presieduta dalla Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dalla Vicepresidente o da altra associata indicata in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dalla Presidente e dalla verbalizzante a ciò appositamente nominata. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà delle associate, in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle associate presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, le amministrate non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ delle associate e il voto favorevole della maggioranza delle presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ delle associate.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio o il Rendiconto per cassa e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione delle associate;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti delle associate;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di socie, compreso tra 3 e 5, nominato dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 2 mandati.

La maggioranza delle amministrate sono scelte tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

L'Organo di amministrazione è presieduto dalla Presidente o, in sua assenza, dalla Vicepresidente; in assenza di entrambe, è presieduto da altra associata individuata tra le presenti.

Le riunioni dell'Organo di amministrazione sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza delle sue componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza delle presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dalla Presidente e dalla verbalizzante a ciò appositamente nominata. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, conservato nella sede dell'Associazione.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza delle componenti.

Il potere di rappresentanza attribuito alle amministrate è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16

(Presidente)

La Presidente è la legale rappresentante dell'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.



Le limitazioni del generale potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altre socie con procura generale o speciale.

La Presidente è eletta dall'Assemblea tra chi fa parte di essa, a maggioranza delle presenti.

La Presidente dura in carica 3 esercizi, ed è rieleggibile, quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza delle presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, la Presidente convoca l'Assemblea per la nomina della nuova Presidente.

La Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultima in merito all'attività compiuta.

La presidente adotta, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte dell'organo amministrativo.

La *Vice Presidente* sostituisce la Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questa sia impossibilitata nell'esercizio delle sue funzioni.

ART 17 (Segretaria)

La Segretaria, che resta in carica tre anni ed è rieleggibile, è responsabile della custodia dei libri sociali, dei bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organismi previsti dal presente Statuto.

ART. 18 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un/una Revisore/a legale dei conti o una Società di revisione legale iscritte nell'apposito registro.

ART. 19 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 20 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 14, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, alle proprie associate, lavoratrici e collaboratori e collaboratrici, amministratrici ed altre componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 21 (Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali (da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore);
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e smi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

ART. 22

(Bilancio di esercizio e informativa sociale)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. L'esercizio finanziario della Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 23

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 24

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 25

(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro delle associate, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro delle volontarie, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

Le associate hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: facendo richiesta scritta all'organo di Amministrazione almeno 15 giorni prima.

ART. 26

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatrici preferibilmente scelte tra le proprie associate.

**ART. 27
(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

**Art. 28
(Norme transitorie)**

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Catanzaro, 28.03.2023

Stefano Pizzini

Registrato a Vibo Valentia il 11 APR. 2023
al N. 295 Serie 7 Versati con mod.
di pagamento F20/F24 Euro 200,00
De Santis



L'ARDETTO*

Torindo Neco

*Firma su delega del Direttore Provinciale
Marco Chioi Gamecchio